



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

9

17/18/CU9/C9

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO, ADEGUAMENTO
E SEMPLIFICAZIONE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE INIZIALE E DI
ACCESSO NEI RUOLI DI DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA PER
RENDERLO FUNZIONALE ALLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E CULTURALE
DELLA PROFESSIONE**

Punto 9) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, rilevato che il provvedimento non riguarda aspetti di specifica competenza regionale, propone di esprimere parere favorevole con la seguente proposta di modifica:

Dopo l'art. 17, al Capo VI, è inserito il seguente art. 17/bis (*Province di Trento e Bolzano*):

"17/bis. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 189 e 190, della Legge 13 luglio 2015, n. 107."

Relazione:

La bozza di decreto legislativo riguarda sia la materia della formazione iniziale che dell'assunzione a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie. La Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato tale materia della formazione iniziale e dell'assunzione del personale docente con proprie norme e la legge 107/2015 ha riconosciuto alla stessa ampie deroghe. Poiché è necessario che queste competenze ribadito nel decreto legislativo in oggetto e per evitare incertezze interpretative, si propone di inserire nel testo del decreto legislativo un apposito rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 189 e 190, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

In particolare si tratta di:

- l'art. 1, comma 77, che in considerazione delle rispettive competenze ed esigenze riferite agli organici del personale docente, ha fatto salve le diverse determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente;
- l'art. 1, comma 189, che attribuisce in attuazione dell'art. 19 dello statuto speciale di autonomia alla provincia la competenza a disciplinare la formazione disciplinare e pedagogico-didattica degli insegnanti delle scuole. In provincia di Bolzano al fine di garantire ai futuri insegnanti delle scuole con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine la formazione nella madre lingua, l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante il solo compimento del tirocinio formativo attivo (TFA). Il TFA stesso, nonché le relative modalità di accesso a numero programmato, sono disciplinati dalla Provincia autonoma di Bolzano;
- l'art. 1, comma 190, secondo il quale la provincia autonoma di Bolzano è delegata ad esercitare le attribuzioni dello Stato in materia di riconoscimento dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro dell'Unione europea ai fini dell'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, in relazione alle classi di concorso esistenti nella sola Provincia di Bolzano o ai soli fini dell'accesso ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano, o ai posti di insegnamento nelle scuole delle località ladine della Provincia di Bolzano per materie impartite in lingua tedesca ovvero in lingua ladina.

Roma, 23 febbraio 2017

23/2/17
Bolzano

